

ISTITUZIONI

Nuova Italia e Costituzione vecchia?

Storia di settantacinque anni vissuti insieme

Dalle discussioni sui diritti individuali a Tangentopoli, dall'agonia dei partiti alla nascita dei movimenti
Come si sono evoluti, in parallelo, il Paese e la Carta che lo ha plasmato (compresi i tentativi di riformarla)

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Il volume di Raffaele Romanelli *L'Italia e la sua costituzione. Una storia* è una storia d'Italia con l'occhio alla Costituzione, alla sua origine, al suo adattarsi alla evoluzione del sistema politico e della vita sociale, alle sue modificazioni di fatto e a quelle (fallite) del suo testo. Con ricchezza di indicazioni sulla posizione assunta da gruppi e singoli protagonisti, il volume illustra molto utilmente lo sviluppo del dibattito non monocorde che fin dall'inizio ha accompagnato il finale accordo sul testo della Costituzione del 1948.

Accanto alla discussione sulla posizione da riconoscere nella Costituzione (oppure sistemare in un Preambolo) alla enunciazione dei diritti individuali, nella fondamentale versione che deriva dal diritto di eguaglianza e dal dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza e la libertà dei cittadini (art. 3), il confronto naturalmente ha avuto a preliminare oggetto quanto enunciato all'art. 1. Esso enuncia il principio secondo il quale la sovranità appartiene al popolo; con la precisazione e limitazione che deriva dall'indicazione che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Implicita e naturale sembrava all'epoca la conseguenza a favore del sistema proporzionale da adottare per la legge elettorale. Con però il problema collegato della differenza che si voleva assegnare alle due Camere, una volta deciso a favore del sistema bicamerale (piut-

tosto) paritario.

Ma nel corso delle discussioni in Assemblea costituente ed anche nel più vasto dibattito pubblico, non erano mancate posizioni, che in vario modo erano critiche del sistema rappresentativo che andava delineandosi. A tal proposito si possono segnalare le evoluzioni avutesi per vie diverse e di cui il volume dà conto nella sua seconda parte, con l'emersione, non priva di problematicità, in ampi settori di una produzione normativa, di competenze di organi qualificati (tecnici?) non espressi dal collegamento con la sovranità popolare. Così il ruolo delle autorità indipendenti, quello recente e francamente legislativo della Corte costituzionale e quello di vasta portata della magistratura. Quanto a quest'ultima il volume segnala il conflitto tra magistratura (ordinaria) e mondo politico, collegandolo alla vicenda di Tangentopoli e al ruolo svolto principalmente dalla Procura della Repubblica di Milano nel perseguire il sistema dei delitti finalizzati al finanziamento dei partiti politici: una vicenda che precipitò la crisi dei partiti che avevano fino ad allora governato l'Italia.

Ma di maggior peso «costituzionale» è stata ed è la fine di ogni utopia sottostante l'art. 101 della Costituzione, che vincola alla legge un giudice che illuministicamente sarebbe nient'altro che la *bouche de la loi*. La posizione della Costituzione - rigida e superiore alla legge - implica il dovere del giudice di identificare e adottare un'interpretazione della legge che sia conforme alle perti-

menti norme della Costituzione. E specialmente a partire dagli anni '70 del secolo scorso quella che è una tecnica d'interpretazione ha mostrato anche il peso di un vero spostamento verso la magistratura della produzione delle norme destinate a risolvere le controversie.

Agli affetti della posizione della Costituzione, così diversa da quella evanescente dello Statuto albertino, si è poi aggiunto il progressivo arricchimento delle fonti del diritto, per il sopravvento e il sempre maggiore ruolo giocato dalla normativa dell'Unione europea e dalla giurisprudenza europea concernente i diritti fondamentali, sovraordinate rispetto alle leggi nazionali e spesso di natura giurisprudenziale.

Se vi è un problema in rapporto alla fondamentale portata della norma che indica il popolo come titolare della sovranità, è infatti a quel fenomeno che occorre guardare, piuttosto che alla versione giudiziaria della repressione del sistema criminoso del finanziamento dei partiti. Ulteriormente e nella stessa direzione ha giocato l'evidente incapacità del Parlamento di legiferare su temi c.d. divisivi, come quelli che si usa chiamare nuovi diritti, sui quali intervengono considerazioni e schieramenti di carattere etico o culturale. Negli anni recenti, alla paralisi politico-parlamentare si è sostituita l'opera della Corte costituzionale e della magistratura il cui ruolo non contempla la possibilità di «non decidere». Si tratta di una esperienza socialmente e costituzionalmente di grande rilevanza.

Connesso al fenomeno di cui si è ora detto è quello della novità che si è sviluppata a partire dall'art. 11 della Costituzione che apre la Repubblica verso l'esterno, stabilendo che essa «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». È quella la base costituzionale di vasto respiro sulla quale l'Italia non solo ha aderito alle Nazioni Unite, ma soprattutto è entrata, come Stato fondatore, prima al Consiglio d'Europa e poi a ciò che è ora l'Unione europea.

Quelli ora accennati sono temi che hanno profonda incidenza sulla realtà del sistema costituzionale che si è venuto sviluppando a prescindere dalle ripetute iniziative dirette ad aggiornare e riformare il testo della Costituzione. Essi meritano grande attenzione nel descrivere il sistema costituzionale e la sua evoluzione.

Si aggiungono altri fenomeni, come l'assetamento verso una accettata normalità di costanti violazioni della lettera e dello spirito della Costituzione: eliminazione del bicameralismo con la costrizione della Camera che interviene in secondo tempo a semplicemente approvare quanto approntato dalla prima; sostanziale eliminazione della regola secondo cui le Camere votano progetti e disegni di legge articolo per articolo e della omogeneità tematica delle leggi; eliminazione del requisito della straordinaria necessità

e urgenza nell'emanare decreti legge immediatamente in vigore; concentrazione in capo al governo della attività legislativa (maxi-emendamento e fiducia), ecc. Si tratta di un insieme di evoluzioni ed anche di distorsioni di quanto la Costituzione enuncia, che si sono verificate senza modificarne il testo. Violazioni però che segnalano l'esistenza di problemi di funzionamento delle istituzioni, in particolare nel rapporto tra governo e parlamento. Quei problemi che, insieme ad altri, hanno costituito la ragione della istituzione di Commissioni incaricate di predisporre una riforma costituzionale. Tutte in un modo o nell'altro senza successo. Il volume di Romanelli ne dà ricca illustrazione, indicando, anche in questa seconda parte, le posizioni assunte da gruppi, esponenti politici e studiosi. L'interesse della cronaca di dibattiti anche recenti risiede tra l'altro nel fatto che essi riguardano un cantiere attualmente di nuovo aperto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Raffaele Romanelli
«L'Italia e la sua Costituzione»
Laterza
 pp. 488, €35

**Evoluzioni
 e distorsioni si sono
 verificate senza
 modificarne il testo**

Storico e docente universitario

Raffaele Romanelli ha insegnato in Università di Pisa, Istituto Europeo di Firenze, Sapienza e Luiss Guido Carli di Roma. Fra le sue pubblicazioni: «Importare la democrazia» (Rubbettino), «Ottocento», «Novecento» (Il Mulino), «Nelle mani del popolo» (Donzelli)

Alcuni membri dell'Assemblea Costituente fra cui Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti



**Vengono accettate
 costanti violazioni
 della lettera
 e dello spirito**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.